

STATUTO DELLA MOLFETTA MULTISERVIZI S.P.A.

ART.1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della normativa vigente in materia di società partecipate dagli Enti Pubblici, una società per azioni a totale partecipazione del Comune di Molfetta, denominata "Molfetta Multiservizi S.p.A.", società unipersonale organizzata ed operante in conformità al modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario ed italiano.

ART.2 (Sede legale, domicilio e durata)

La società ha sede legale in Molfetta e ha durata fino al 31 dicembre 2060, con possibilità di proroga espressa.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, e previa deliberazione dell'assemblea dei soci, potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, dipendenze, filiali, succursali.

Il domicilio del socio, degli amministratori e sindaci, nonché dei revisori, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o quello diverso comunicato dal soggetto interessato.

ART.3 (Oggetto sociale)

L'oggetto sociale della società è costituito dall'esercizio e dall'erogazione sugli ambiti territoriali consentiti dalla legge dei servizi concernenti:

- a) servizi di manutenzione urbana ed in attività di natura ordinaria e straordinaria per la viabilità stradale;
- b) servizi di gestione, manutenzione singola e/o integrata (cosiddetto global service) degli edifici pubblici e delle strade pubbliche;
- c) servizi di gestione integrale del verde pubblico;
- d) servizi di manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica e dei semafori e suo efficientamento energetico;
- e) servizi di gestione dei parcheggi pubblici, nonché di aree dedicate al park & ride o car sharing o bike sharing;
- f) servizi di gestione integrata dei cimiteri;
- g) servizi energetici integrati finalizzati anche al risparmio energetico;
- h) servizi di monitoraggio ambientale e territoriale;
- i) servizi di sicurezza e videocontrollo del territorio e di gestione di rete wi-fi comunale;
- j) gestione tributi comunali, accertamenti tributari, lotta all'evasione e servizi per le riscossioni coattive, bollettazione e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie;

- k) servizi di pulizia pubblica (scuole, uffici comunali, sedi giudiziarie, impianti sportivi, musei, eccetera);
- l) servizi di supporto tecnico agli uffici comunali.
- m) servizi di gestione integrata di facility management per impianti sportivi di proprietà comunale e di centri e/o impianti per custodia degli animali domestici.

La società avrà l'obbligo di esercitare la propria attività secondo le indicazioni dell'Ente pubblico socio e sulla scorta delle convenzioni di affidamento che quest'ultimo intenderà affidare.

Almeno l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società potrà svolgere altre operazioni immobiliari e mobiliari connesse e legate allo svolgimento dell'oggetto sociale.

ART.4. (Affidamento dei servizi in house)

I servizi saranno gestiti nel rispetto della norma di legge in vigore e regolati secondo le convenzioni di affidamento dei servizi verso il Comune di Molfetta, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed affidabilità.

In ottemperanza dei principi generali che consentono l'affidamento diretto di servizi "in house providing" viene stabilito quanto segue:

- 1) l'obbligo per la società di trasmissione all'Ente Comunale dei documenti di programmazione e del piano industriale;
- 2) la necessità della preventiva approvazione dei suddetti documenti da parte dell'Ente;
- 3) la facoltà per quest'ultimo di modificare gli schemi tipo dei contratti di servizio;
- 4) il potere dell'Ente pubblico di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, anche sotto il profilo della efficacia/efficienza ed economicità;
- 5) l'obbligo per la società di esercitare la propria attività esclusivamente nei confronti dell'Ente socio o comunque nei limiti del volume di affari consentito dalla normativa nazionale e comunitaria che regola gli affidamenti in house providing.

ART.5 (Capitale Sociale)

Il capitale sociale è di euro 516.000,00 (cinquecentosedicimila), suddivisi in n. 100.000 (centomila) azioni ordinarie di euro 5,16 (cinque virgola sedici) nominali cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.



In ogni caso possono far parte della società solo il Comune di Molfetta ed altri enti pubblici locali e/o società ed enti interamente pubblici che insieme devono sempre detenere il 100% delle quote sociali.

ART.6 (Azioni)

Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godranno dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplinerà l'emissione.

ART.7 (Trasferimento di azioni)

I trasferimenti delle azioni sono soggetti alla seguente disciplina.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi di azioni o di diritti di opzione o di prelazione.

Ove indicato "azioni" deve comunque leggersi "azioni, diritti di opzione e diritti di prelazione".

Nella dizione "trasferimento" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.

È vietata la cessione di quote del capitale sociale a soggetti privati.

ART.8 (Obbligazioni)

Su delibera dei soci costoro potranno finanziare la società senza che ciò comporti aumento di capitale sociale. Ciò potrà avvenire anche in proporzione diversa dalla partecipazione detenuta.

ART.9 (Assemblea)

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione del consiglio di amministrazione.

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, in alternativa al comma precedente, la convocazione può essere effettuata mediante avviso comunicato ai soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e dell'organo di controllo contabile e legale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

ART.10 (Diritto di intervento in assemblea)

Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

E' consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o l'espressione del voto per corrispondenza secondo modalità a norma di legge che permettano in concreto di realizzare l'intervento, garantendo la piena partecipazione ai lavori e alla discussione; l'accertamento, senza dubbi od equivoci, degli avvenimenti assembleari e la presa visione dei documenti; la verifica dell'identità dei partecipanti nel pieno rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento fra gli aventi diritto all'intervento.

Ogni azionista può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, ai sensi dell'art. 2372 c.c.

ART.11 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata a maggioranza dall'Assemblea.

Il presidente è assistito da un Segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un Notaio.

ART. 12 (Assemblea ordinaria e straordinaria)

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno comunque non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedono tale termine viene elevato a 180 giorni.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale: in seconda convocazione, qualsiasi sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno più della metà del capitale sociale rappresentato in assemblea.

ART.13 (Amministrazione della società)

La società può essere amministrata da un Amministratore Unico o in alternativa da un Consiglio di Amministrazione composto da non più di tre membri e comunque nel rispetto delle norme di legge in materia di società a partecipazione pubblica e per la garanzia della parità di genere.

La nomina dell'Amministratore Unico è demandata alla competenza dell'assemblea ordinaria.

Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

La carica di vice Presidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART.14 (Poteri degli Amministratori)

All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare parte dei propri poteri al Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominato, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

ART.15 (Funzionamento e compensi del Consiglio di Amministrazione)

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal presidente con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 giorni prima, e nei casi di urgenza con telegramma, fax, P.E.C., mail non certificata, da inviarsi almeno 3 giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere e ciascun Sindaco effettivo.

In mancanza delle suddette formalità, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono intervenuti tutti i Consiglieri e i componenti del Collegio Sindacale.



Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Almeno ogni mese dovrà comunque essere convocato un consiglio di Amministrazione per una periodica relazione concernente lo svolgimento delle attività sociali.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano in carica; tra più Consiglieri di eguale anzianità di carica prevale quello più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

All'Amministratore Unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute in relazione alla carica, un emolumento determinato dall'Assemblea. In ogni caso la remunerazione dovrà attendere a quanto stabilito come tetto massimo dalla normativa nazionale in tema di società a partecipazione pubblica.

L'eventuale remunerazione dell'Amministratore Delegato o degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. In ogni caso la remunerazione dovrà attendere a quanto stabilito come tetto massimo dalla normativa nazionale in tema di società a partecipazione pubblica.

ART. 16 (Il Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea dei Soci.

ART. 17 (Nomina degli amministratori)

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, sono rieleggibili e sono revocabili in qualunque momento ai sensi dell'art. 2383 c.c.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto.

In ogni ipotesi di decadenza del consiglio di amministrazione si applica il disposto del V comma dell'art.2386 c.c.

Art. 18 (Requisiti di onorabilità e professionalità e indipendenza degli amministratori)

La carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del c.c.

E' altresì fatto divieto agli amministratori ed ai loro parenti e affini entro il 1° grado di intrattenere rapporti economici, commerciali e comunque d'affari con la Società.

Devono essere autorizzate con decisione dei soci le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interessi con la società.

ART.19 (Rappresentanza Legale)

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, la nomina dei difensori della società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti, nonché la firma sociale spettano al presidente e, nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art.2381 c.c .

Art. 20 (Esercizio del controllo analogo)

La società è soggetta al "controllo analogo" da parte de socio secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente statuto.

Nell'ambito del controllo analogo di cui al comma precedente, l'assemblea dei soci, deliberando con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, può impartire indicazioni vincolanti al Consiglio di Amministrazione in ordine alla determinazione di obiettivi strategici e all'adozione di decisioni significative riguardanti la gestione dei servizi ad essa affidati.

In particolare l'assemblea ordinaria dei soci assume deliberazioni che:

- a) indicano alla società gli obiettivi strategici aziendali;
- b) definiscono le linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio, nonché le caratteristiche dei servizi da rendere;
- c) effettuano proposte vincolanti all'organo amministrativo riguardo allo stato di attuazione degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
- d) esprimono il consenso preventivo e vincolante per l'organo amministrativo per l'eventuale esercizio, in qualsiasi forma, di attività rientranti nell'oggetto sociale ma non ancora avviate;
- e) esprimono l'autorizzazione preventiva e vincolante per l'organo amministrativo per il compimento delle seguenti attività:
 - definizione della dotazione organica e sue variazioni;
 - svolgimento di procedure per l'assunzione di personale inclusi i concorsi;
 - nomina e revoca di dirigenti;
 - compravendita, affitto e comodato di aziende o rami d'azienda;
 - compravendita di quote o azioni di società;

- partecipazione a società o consorzi;
- compimento di operazioni di qualsiasi natura di importo superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), salvo che:
 - i. siano imposte da norme di legge;
 - ii. riguardino il pagamento di retribuzioni e contributi previdenziali di dipendenti e amministratori della società;
 - iii. riguardino il pagamento di sanzioni per violazioni di norme di legge, da comunicare preventivamente all'Ente;
- f) possono formulare proposte vincolanti per l'ordine del giorno delle riunioni del C.d.A..

È altresì riservata alla competenza dell'assemblea ordinaria la trattazione di argomenti inerenti a pretese o diritti della società sull'ente locale derivanti dal contratto di servizio e/o appalto.

Nell'ambito del controllo analogo di cui ai commi precedenti ed al fine di consentire al Comune socio l'esercizio del controllo interno sulla società partecipata, la società, attraverso l'Organo Amministrativo, trasmette al Comune:

- a) bilancio di previsione;
- b) relazione semestrale sull'andamento della società, con particolare riferimento alla qualità e quantità dei servizi resi, nonché ai costi di gestione, vistata dal Collegio Sindacale; tale relazione deve comprendere i dati relativi a tutti i servizi espletati distinti per servizio, le spese ed i ricavi e le significative variazioni del personale adottate in ottemperanza al regolamento delle assunzioni adottato dalla società ed ogni altra notizia relativa ai servizi.
- c) relazione annuale sull'andamento della gestione, sui piani di esercizio e sulle iniziative più importanti, congiuntamente al bilancio di esercizio approvato.

L'Amministrazione comunale verifica i risultati della gestione societaria con riferimento alla congruenza della stessa rispetto alle direttive e agli indirizzi impartiti dall'assemblea dei soci.

In ipotesi di accertata violazione ovvero di risultati di gestione negativi o comunque pregiudizievoli dell'interesse dell'Ente, gli amministratori della società dovranno essere invitati a fornire chiarimenti nel termine di 15 (quindici) giorni. Valutate le controdeduzioni, l'assemblea ordinaria dei soci, all'uopo opportunamente convocata, può impartire le necessarie direttive ovvero procedere alla revoca degli amministratori.

Per meglio definire ed integrare i principi e le prescrizioni contenuti in questo articolo, anche sulla base della progressiva esperienza gestionale, potranno essere elaborati dall'organo amministrativo, ed approvati dall'assemblea, appositi regolamenti che in nessun caso, però, violino il principio dell'assoluta dipendenza della società dall'Ente socio, né quelli contenuti nelle disposizioni di legge.

ART.21 (Collegio Sindacale e Revisione legale dei conti)

Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, salvo diversa disposizione di legge, e deve rispettare la parità di genere.

La nomina dei Sindaci effettivi e supplenti è demandata alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

I sindaci durano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e sono rieleggibili.

Tutti i componenti dello stesso dovranno essere tutti revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea che nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante sempre nel rispetto delle norme di legge in materia di società pubbliche.

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un Revisore legale o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

Il Revisore Legale o la società di revisione durano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e sono rieleggibili.

L'assemblea che nomina il revisore legale o la società di revisione determina il compenso loro spettante sempre nel rispetto delle norme di legge in materia di società pubbliche.

ART.22 (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto del bilancio sociale.

ART.23 (Utili)

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% a fondo riserva legale, ai sensi dell'art.2430 c.c ;
- b) la rimanenza a disposizione dell'assemblea che approva il bilancio.

Gli eventuali dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno della loro esigibilità si prescrivono a favore del fondo di riserva della Società.

ART.24 (Cause di scioglimento)

Oltre che per cause di scioglimento previste dall'art.2484 c.c, gli Amministratori convocheranno l'assemblea per le deliberazioni relative all'eventuale scioglimento della Società qualora vi sia il recesso dai contratti di affidamento dei servizi da parte dell'Ente Comunale o per qualsiasi causa derivante dall'impossibilità di perseguire l'oggetto sociale.



ART.25 (Liquidazione della società)

In caso di scioglimento, a qualsiasi causa imputabile, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone poteri o compensi e stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco di azienda e rami aziendali o di beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai soci.

ART.26 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del c.c e delle altre leggi in materia di società.

Le eventuali controversie che sorgessero fra il soci e la Società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione territoriale la Società ha sede, che provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio.

Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto, deciderà a maggioranza dei membri entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, ma nel rispetto del principio del contraddittorio. Si applicano comunque le disposizioni di cui alle leggi speciali in materia.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.